



STOGIT

**OSSERVAZIONI AL
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
n. 336/2014/R/Gas DEL 10 LUGLIO 2014**

**"REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI
STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE PER IL QUARTO PERIODO
DI REGOLAZIONE**

*Documento per la consultazione
nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione
79 /2014/R/gas"*

4 settembre 2014

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente documento illustra le osservazioni di STOGIT al documento di consultazione recante *"Regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quarto periodo di regolazione"*, (di seguito "Documento"), predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito "l'Autorità") in data 10 luglio 2014 nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 79/2014/R/gas del 27 febbraio 2014. Vengono di seguito evidenziate le principali considerazioni sui temi oggetto di consultazione, rimandando ai paragrafi successivi le osservazioni puntuali ai quesiti posti nel documento.

In linea generale si condividono gli obiettivi individuati dall'Autorità con la deliberazione 79/2014/R/gas in tema di rafforzamento della sicurezza del servizio di stoccaggio e di focalizzazione sulla continuità del servizio effettivamente erogata agli utenti. Tuttavia la proposta contenuta nel Documento di individuare uno standard relativo alla continuità del servizio da assoggettare ad un sistema di indennizzi automatici, peraltro non accompagnato da un sistema di incentivi all'operatore di stoccaggio per l'offerta di capacità di stoccaggio ulteriori rispetto a quelle contrattualizzate, non appare al momento condivisibile. A seguito delle recenti disposizioni normativo-regolatorie, infatti, è venuta meno la corrispondenza tra gli impegni contrattuali degli utenti, le prestazioni utilizzate e i corrispettivi che gli utenti medesimi versano all'operatore di stoccaggio. Per tale ragione, prima di introdurre un sistema di indennizzi automatici in relazione alla continuità del servizio, si ritiene opportuno ridefinire i parametri che caratterizzano il servizio di stoccaggio e prevedere che ciascun utente abbia garantito un impegno di capacità per il quale versi un adeguato corrispettivo e benefici di una prestazione nei limiti delle quantità contrattualizzate.

Con riferimento al tema della sicurezza, si comprende la volontà dell'Autorità di promuovere un miglioramento degli standard adottati dagli operatori di stoccaggio (in particolare, in materia di protezione catodica ed ispezionabilità della rete), ai fini della maggior tutela del sistema e dei consumatori. Si evidenzia tuttavia la necessità che le disposizioni eventualmente introdotte nell'ambito della regolazione della qualità del servizio non superino la legislazione nazionale in materia di sicurezza e rimangano altresì allineate con le specifiche tecniche nazionali/internazionali adottate in materia, quali quelle definite da comitati tecnici nell'ambito di organismi di normazione internazionali (ISO, CEN, ecc.) e nazionali (UNI, CIG, APCE, ecc.) e da comitati tecnici

INDICE

1. CONSIDERAZIONI GENERALI	3
2. OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DELL'AUTORITÀ	5
2.1 ORIENTAMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO	5
2.1.1 Protezione catodica delle flow line di collegamento in acciaio	5
2.1.2 Ispezione e sorveglianza delle flow line di collegamento	7
2.1.3 Emergenze di servizio	8
2.1.4 Comunicazione dei dati all'Autorità	8
2.2 ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE	8
2.3 ORIENTAMENTI IN MATERIA DI QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO	13

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente documento illustra le osservazioni di STOGIT al documento di consultazione recante *"Regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quarto periodo di regolazione"*, (di seguito "Documento"), predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito "l'Autorità") in data 10 luglio 2014 nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 79/2014/R/gas del 27 febbraio 2014. Vengono di seguito evidenziate le principali considerazioni sui temi oggetto di consultazione, rimandando ai paragrafi successivi le osservazioni puntuali ai quesiti posti nel documento.

In linea generale si condividono gli obiettivi individuati dall'Autorità con la deliberazione 79/2014/R/gas in tema di rafforzamento della sicurezza del servizio di stoccaggio e di focalizzazione sulla continuità del servizio effettivamente erogata agli utenti. Tuttavia la proposta contenuta nel Documento di individuare uno standard relativo alla continuità del servizio da assoggettare ad un sistema di indennizzi automatici, peraltro non accompagnato da un sistema di incentivi all'operatore di stoccaggio per l'offerta di capacità di stoccaggio ulteriori rispetto a quelle contrattualizzate, non appare al momento condivisibile. A seguito delle recenti disposizioni normativo-regolatorie, infatti, è venuta meno la corrispondenza tra gli impegni contrattuali degli utenti, le prestazioni ad essi garantite e i corrispettivi che gli utenti medesimi versano all'operatore di stoccaggio. Per tale ragione, prima di introdurre un sistema di indennizzi automatici in relazione alla continuità del servizio, si ritiene opportuno ridefinire i parametri che caratterizzano il servizio di stoccaggio e prevedere che ciascun utente abbia garantito un impegno di capacità per il quale versi un adeguato corrispettivo e benefici di una prestazione nei limiti delle quantità contrattualizzate.

Con riferimento al tema della sicurezza, si comprende la volontà dell'Autorità di promuovere un miglioramento degli standard adottati dagli operatori di stoccaggio (in particolare, in materia di protezione catodica ed ispezionabilità della rete), ai fini della maggior tutela del sistema e dei consumatori. Si evidenzia tuttavia la necessità che le disposizioni eventualmente introdotte nell'ambito della regolazione della qualità del servizio non superino la legislazione nazionale in materia di sicurezza e rimangano altresì allineate con le specifiche tecniche nazionali/internazionali adottate in materia, quali quelle definite da comitati tecnici nell'ambito di organismi di normazione internazionali (ISO, CEN, ecc.) e nazionali (UNI, CIG, APCE, ecc.) e da comitati tecnici

di enti di ricerca specifici di settore (GERG, EPRG, ecc.). Una differente definizione, ovvero rilevazione, degli aspetti di sicurezza rispetto alla normativa di riferimento si andrebbe a sovrapporre alle misure in vigore, con il rischio di generare ambiguità e contraddizioni che potrebbero depotenziarne l'efficacia ovvero impedire l'applicabilità.

In relazione all'obbligo di ispezione della rete tramite 'pig' proposto nel documento, si condivide l'impostazione dell'Autorità di riferire tale obbligo esclusivamente alla rete ispezionabile con tale strumentazione, in linea con le disposizioni e la prassi in materia, considerato che tale modalità di ispezione è tecnicamente ed operativamente eseguibile esclusivamente su tratti di rete con determinate caratteristiche.

Con riferimento al tema della qualità commerciale, si osserva come il rispetto degli standard generali di qualità, nonché l'assenza del numero di indennizzi automatici corrisposti nel periodo 2011-2013 per i casi di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità, dimostrino l'efficacia delle misure adottate dall'Autorità nonché l'efficienza dell'impresa di Stoccaggio nel rispetto delle stesse, anche in assenza di un opportuno sistema premiante in caso di prestazioni ampiamente in linea con gli standard previsti. Pertanto, un innalzamento dell'importo attualmente previsto per gli indennizzi automatici già normati si configurerebbe come una misura eccessivamente onerosa considerato che non potrebbe generare ulteriore efficienza presso l'impresa di Stoccaggio; l'eventuale incremento del numero delle attività sottoposte ad indennizzo renderebbe tale misura ulteriormente penalizzante.

In relazione alla sostituzione dell'obbligo di comunicazione periodica dei dati inerenti la sicurezza, continuità e qualità commerciale del servizio di stoccaggio con l'invio delle informazioni solo su richiesta dell'Autorità, si ritiene opportuno continuare a seguire le modalità attuali di invio periodico dei dati di qualità del servizio all'Autorità entro una scadenza prefissata al fine di fornire all'Autorità medesima uno strumento sistematico per il monitoraggio delle prestazioni rese dall'operatore di stoccaggio in relazione alla qualità del servizio offerto.



2. OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DELL'AUTORITÀ

2.1 Orientamenti in materia di sicurezza del servizio di stoccaggio

Spunto per la consultazione

Q.1 Osservazioni circa gli orientamenti in materia di sicurezza del servizio di stoccaggio del gas naturale. Motivare le risposte.

Q.2 Quale tra alternative di cui al punto 3.13 si ritiene preferibile? Per quale motivazione?

2.1.1 Protezione catodica delle flow line di collegamento in acciaio

Protezione catodica efficace

L'introduzione dell'obbligo di servizio (descritto al paragrafo 3.4, lettera a, del documento di consultazione in oggetto) finalizzato alla messa in protezione catodica efficace, entro il 1° gennaio 2017, del 100% delle flow line non protette catodicamente (salvo, naturalmente, le esclusioni previste dalla normativa vigente) si ritiene condivisibile, in coerenza con il Decreto 17 aprile 2008 "*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*" a condizione che la definizione di "condotte non protette catodicamente" sia esplicitata e allineata alla definizione prevista dalla normativa vigente.

Infatti, in base alle Linee Guida APCE richiamate dall'Autorità, che normano la specifica materia, la rete in acciaio si intende "non protetta catodicamente" quando si verifica una delle due seguenti condizioni alternative:

- non è applicata la protezione catodica a corrente impressa o con anodi galvanici, oppure
- la protezione catodica non risulti efficace nei due anni precedenti a quello di riferimento; in altre parole la protezione catodica è risultata non efficace per due anni consecutivi.

Alla luce di quanto sopra esposto, per poter consentire l'allineamento e il confronto dei dati con le disposizioni tecniche richiamate, l'obbligo di servizio proposto dall'Autorità dovrebbe essere specificamente rivolto alle reti in esercizio alle quali non è applicata la protezione catodica e alle reti con protezione catodica non efficace per un periodo di almeno 2 anni consecutivi.

A tal proposito, si evidenzia che il RQSG in vigore (comma 7.1, c punto ii) prevede un obbligo di registrazione e comunicazione *'dell'acciaio non protetto catodicamente, comprensivo dell'acciaio in protezione catodica non efficace'* che, non distinguendo tra acciaio al quale non è applicata la protezione catodica e *'acciaio in protezione catodica non efficace'*, suggerisce erroneamente che le tratte per le quali si sia verificata nell'anno di riferimento della raccolta dati la non efficacia della protezione catodica siano da considerarsi come non protette catodicamente. Si ritiene pertanto opportuno allineare le definizioni utilizzate nel RQSG alla normativa APCE, disponendo la distinzione dei casi di:

- acciaio al quale non è applicata la protezione catodica ;
- acciaio in protezione catodica non efficace

Si propone pertanto di modificare l'attuale obbligo di registrazione e comunicazione, circoscrivendolo alla rete in esercizio, distinguendo tra i due casi precedenti e specificando, per l'acciaio in protezione catodica non efficace, se tale condizione sia relativa al solo anno precedente a quello di riferimento oppure ad un periodo di due anni consecutivi.

Telesorveglianza

L'introduzione dell'obbligo di servizio finalizzato a realizzare, entro il 31 dicembre 2016, la telesorveglianza in continuo delle misure del potenziale di protezione catodica sul 100% dei punti di misura previsti dalla normativa tecnica in vigore (cfr. par. 4.4, lettera b, del documento di consultazione), si ritiene condivisibile.

Al fine di evitare ogni ambiguità sull'interpretazione dei dati forniti all'Autorità ai sensi delle disposizioni in materia di qualità del servizio, si precisa che il riferimento per la valutazione dell'indicatore sopra descritto dovrà riferirsi ai sistemi di protezione catodica esistenti e alla normativa tecnica in vigore costituita dalla norma UNI 11094 per il telecontrollo e le linee guida APCE. La citata norma UNI, nonché le Linee Guida APCE ricordate nel documento di consultazione, prevedono, per la verifica dell'efficacia della protezione catodica, l'utilizzo alternativo della telesorveglianza o del rilievo in loco con operatore: nel caso in cui si adotti la telesorveglianza per ogni sistema devono obbligatoriamente essere sottoposti a telecontrollo solamente specifiche tipologie di punti (i.e.: impianti di protezione catodica, impianti di drenaggio, collegamenti con strutture di terzi, attraversamenti ferroviari e punti di misura caratteristici).



Alla luce di quanto sopra, onde evitare possibili ambiguità interpretative e incongruenze con la normativa vigente, si suggerisce di considerare ai fini della valutazione della *performance* relativa alla telesorveglianza della protezione catodica la percentuale dei sistemi di protezione catodica tele-sorvegliati, calcolata sul totale dei sistemi di protezione *catodica* esistenti sulla rete di flow line.

2.1.2 Ispezione e sorveglianza delle flow line di collegamento

In relazione alla proposta dell'Autorità di ispezionare con *pig* intelligente i tratti di flow line non protetti catodicamente in modo efficace si apprezza il riferimento a condizioni di reale fattibilità tecnica del passaggio *pig*.

Infatti, l'applicabilità dell'ispezione tramite *pig* è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni tecnico-operative minime:

- condizioni impiantistiche: installazione di trappole, valvole a passaggio pieno, curve con raggio minimo di curvatura pari ad almeno 3 D, stacchi con barre di guida;
- condizioni operative: disponibilità di una portata minima sul tratto che consenta una adeguata velocità del *pig* per la corretta registrazione dei dati (tra 1 e 4 m/s).

Tenuto conto di quanto sopra, si evidenzia che le norme nazionali in materia, peraltro in linea con la prassi internazionale, prevedono che l'ispezione interna con *pig* sia effettuata su reti di grande diametro e ad alta pressione. Considerate le caratteristiche della rete di flow lines STOGIT (lunghezze e diametri limitati, assenza di trappole) si ritiene che la fattibilità tecnica per consentire i passaggi *P/G* sia pressoché nulla.

Si suggerisce tuttavia di restringere il campo di intervento ai soli casi di condotta non protetta catodicamente. Infatti la condizione di condotta in protezione catodica non efficace per un periodo inferiore ai due anni non è di per sé un indicatore di rischio, considerate anche le dinamiche della corrosione legate ad una protezione catodica non efficace.



2.1.3 Emergenze di servizio

Con riferimento al tema delle emergenze di servizio si condivide la proposta dell'autorità di riferire la definizione di emergenza di servizio a quanto specificato nella Linea Guida CIG "La gestione delle emergenze di servizio nei sistemi di stoccaggio del gas naturale". In relazione alla disponibilità 24 ore su 24 di un recapito telefonico con linea fissa, munito delle caratteristiche descritte al punto 3.12 del Documento si ritiene che possa essere dedicato a tal fine l'attuale "numero verde emergenze" integrato ad un sistema di registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute. Attualmente il "numero verde emergenze" è pubblicato sul sito internet oltretutto esposto sul territorio in prossimità di ogni cluster di stoccaggio gestito ed è stato comunicato da Stogit agli enti competenti in materia di emergenze di servizio.

2.1.4 Comunicazione dei dati all'Autorità

Con riferimento al punto 3.13 del Documento si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità in relazione alla comunicazione delle informazioni riguardanti le emergenze di servizio che potrebbe seguire la medesima tempistica delle informazioni trasmesse al CIG. Con riferimento ai dati inerenti la sicurezza del servizio si ritiene che tali dati possano continuare ad essere trasmessi con le comunicazioni periodiche ad oggi previste con l'obiettivo di fornire all'Autorità uno strumento sistematico per il monitoraggio dei livelli definiti.

2.2 Orientamenti in materia di continuità del servizio di stoccaggio del gas naturale

Spunto per la consultazione

Q.3 Osservazioni circa gli orientamenti in materia di continuità del servizio di stoccaggio del gas naturale. Motivare le risposte.

Q.4 Si ritiene che vi siano controindicazioni nel riferire standard ed indennizzi automatici relativi alla continuità del servizio all'anno solare piuttosto che all'anno termico? Se sì, darne adeguata motivazione.

Q.5 Si ritiene che anche per gli obblighi e gli standard relativi alla sicurezza e alla qualità commerciale vi siano controindicazioni nell'assumere come riferimento l'anno solare? Se sì, darne adeguata motivazione.

Q.6 Quale valore all'interno della forchetta di cui al punto 4.7, lettera b) si ritiene più adeguato, distintamente per la fase di iniezione e per quella di erogazione?



- Q.7** Si ritiene che l'importo dell'indennizzo automatico possa essere crescente al crescere del numero di giacimenti gestiti dall'impresa di stoccaggio, considerando che una impresa di stoccaggio con un numero più elevato di giacimenti dovrebbe essere in grado di garantire la capacità conferita, a livello di sistema, con minore difficoltà rispetto ad una con un numero minore di giacimenti? In alternativa, si ritiene che l'Autorità debba differenziare lo standard, rendendolo più sfidante per le imprese con un numero maggiore di giacimenti, e non differenziando il valore dell'indennizzo automatico per le diverse imprese di stoccaggio?
- Q.8** Si ritiene che il tetto massimo agli indennizzi automatici, in alternativa a quanto esposto al punto 4.7, lettera e), sia preferibile che venga fissato in termini di percentuale (es.: 3% / 4%) del ricavo di riferimento dell'impresa di stoccaggio?
- Q.9** Si condivide la data di entrata in vigore dello standard individuale sulla riduzione/interruzione massima della capacità di iniezione ed erogazione a seguito di interventi non programmati al 1° gennaio 2015? Se no, per quali motivazioni?

In linea generale si comprende la volontà dell'Autorità di rafforzare la tutela degli utenti del servizio di stoccaggio con riferimento al tema delle interruzioni e riduzioni di capacità e si ritiene che la tematica assuma una crescente rilevanza non solo per quanto concerne l'erogazione del servizio di stoccaggio ma anche nell'ottica dell'attuale funzionamento del regime di bilanciamento e del suo prossimo sviluppo.

A tal proposito si condivide in generale la proposta di individuare uno standard che garantisca all'utente un numero massimo di giorni equivalenti a capacità intera di erogazione/iniezione di interruzione/riduzione della capacità.

Tuttavia la proposta dell'Autorità di assoggettare al citato standard la disciplina degli indennizzi automatici non appare condivisibile.

Negli ultimi anni infatti il servizio di stoccaggio è stato oggetto di consistenti modifiche e revisioni in relazione al diritto conferito all'utente in termini di capacità giornaliera e al corrispondente versamento del corrispettivo tariffario. Con l'introduzione del mercato del bilanciamento infatti l'utilizzo dello stoccaggio da parte dell'utente può avvenire in misura totalmente slegata dalla capacità giornaliera conferita in quanto l'utente, erogando fino alla sua giacenza, può di fatto superare i limiti contrattuali senza costi aggiuntivi. Inoltre, con l'introduzione dei meccanismi di asta per l'accesso allo stoccaggio, gli utenti usufruiscono di un servizio a valori anche molto inferiori alla tariffa

regolata e potrebbero paradossalmente vedersi restituito una parte di un ammontare che non hanno mai direttamente corrisposto in relazione alla capacità giornaliera ad essi conferita. A tutto quanto appena descritto si aggiunge che, ad oggi, l'impresa di stoccaggio, ai sensi della delibera 85/2014/R/gas per la fase di iniezione e delle delibere 353/2013/R/gas e 552/2013/R/gas per la fase di erogazione, è tenuta a massimizzare l'offerta rendendo disponibile una capacità ben al di sopra di quella conferita e garantita agli utenti. A fronte di tale massimizzazione, all'impresa di stoccaggio non sono riconosciuti i corrispettivi per la capacità aggiuntiva resa disponibile.

Alla luce di quanto rappresentato si propone che la disciplina degli indirizzi automatici possa essere introdotta: i) a seguito di una revisione del servizio di stoccaggio che ridefinisca chiaramente i diritti e gli impegni degli utenti; ii) con la contestuale introduzione di un sistema premiante per le maggiori capacità rese disponibili. In tale contesto, non si ritiene condivisibile l'introduzione dello standard individuale relativo alla riduzione/interruzione massima della capacità di iniezione ed erogazione a seguito di interventi non programmati a partire dal 1° gennaio 2015.

Qualora l'Autorità intendesse comunque introdurre la disciplina degli indennizzi automatici in relazione agli standard di continuità del servizio si ritiene che il riferimento al corrispettivo tariffario non sia appropriato. Come noto, infatti, dall'anno termico 2013-2014 in applicazione dell'articolo 14 del decreto legge n.1 del 2012, l'accesso al sistema di stoccaggio avviene mediante meccanismi di asta che per l'anno termico 2014/2015 hanno previsto prezzi di riserva correlati all'andamento dei prezzi sul mercato del gas. Conseguentemente gli utenti cui la capacità di stoccaggio viene conferita corrispondono a Stogit un corrispettivo indipendente da quello tariffario. Pertanto l'eventuale riconoscimento di un indennizzo proporzionale ai corrispettivi f_{PE} e f_{PI} potrebbe paradossalmente restituire all'utente un importo che l'utente non ha mai corrisposto e non sarebbe correlato al corrispettivo che l'utente effettivamente versa per il servizio. L'indennizzo così determinato, inoltre, è sovradimensionato rispetto alle potenziali ripercussioni che gli utenti potrebbero subire con riferimento al regime di bilanciamento di merito economico. La valorizzazione proposta dell'indennizzo, infatti, corrispondente a circa 1,9 €/GJ per la capacità di iniezione e 2,1 €/GJ per la capacità di erogazione, rappresenta il 33% del prezzo di sbilanciamento medio consuntivato

nella corrente stagione estiva¹ ed il 29% del prezzo di sbilanciamento previsto per la prossima stagione invernale². Tale indennizzo appare tanto più sovradimensionato quanto più si considera che il suddetto danno economico è effettivo solo nel caso in cui l'Utente non disponga di risorse di flessibilità ulteriori rispetto allo stoccaggio. L'evoluzione del mercato del bilanciamento consente infatti agli utenti di poter utilizzare più risorse di flessibilità nell'ambito delle differenti sessioni di mercato, consentendo loro di compensare eventuali riduzioni di capacità per interventi non programmati.

Per le medesime ragioni evidenziate in merito all'entità dell'indennizzo, si ritiene che un valore commisurato al livello dei ricavi riconosciuti non sia assolutamente non correlato all'eventuale danno arrecato all'utente.

Infine, in relazione alla proposta dell'Autorità di prevedere che l'importo dell'eventuale indennizzo automatico sia proporzionale al numero di giacimenti gestiti, in linea generale si condivide quanto affermato nel Documento con riferimento alla minore probabilità di avere una riduzione di capacità in presenza di più campi. Al contempo però la maggiore numerosità degli utenti nonché l'entità dell'eventuale riduzione di capacità per un operatore di stoccaggio che gestisce un maggior numero di giacimenti già espone l'operatore medesimo ad un esborso notevolmente maggiore.

In relazione alla proposta di riferire la qualità del servizio all'anno solare in luogo dell'anno termico, si ritiene che preliminarmente non vi siano controindicazioni nel riferire standard ed indennizzi automatici relativi alla continuità del servizio di stoccaggio del gas naturale all'anno solare piuttosto che all'anno termico.

Con riferimento allo standard individuale proposto dall'Autorità "Riduzione/interruzione della capacità di iniezione ed erogazione a seguito di interventi non programmati" e nell'intento di intercettare le attuali disposizioni normative in tema di continuità del servizio di stoccaggio, richiamate dall'Autorità nei punti 4.3 e 4.4 del DCO 336/2014, come recepite dal Codice di Stoccaggio, si condivide che la riduzione della capacità sia calcolata con riferimento ai fattori di adeguamento in vigore al momento della medesima riduzione. Al fine di assicurare che le disposizioni che l'Autorità intenderà adottare ad esito della presente consultazione risultino coerenti con quanto previsto dal codice di stoccaggio si evidenzia che le prestazioni disponibili per gli utenti, corrispondenti alla capacità conferita opportunamente riproporzionata con i fattori di

¹ considerando un riferimento di 5,70 €/GJ, basato sulla media del prezzo di sbilanciamento consuntivato nella stagione estiva 2014 (periodo aprile-agosto 2014)

² considerando un riferimento di 7,32 €/GJ, basato sulla media delle quotazioni forward al PSV con consegna nella stagione invernale 2014/2015, come rilevata da ICIS-Heren nel periodo luglio-agosto 2014

adeguamento e i coefficienti moltiplicativi/demoltiplicativi di cui al Dvcredto MISE del 19 febbraio 2014, possono subire variazioni nel corso dell'Anno Termico nei casi previsti al paragrafo 6.2.5 del Codice di Stoccaggio. In particolare è prevista la possibilità per l'impresa di stoccaggio di effettuare la revisione dei fattori di adeguamento e dei citati coefficienti moltiplicativi/ demoltiplicativi con un tempo di preavviso di 2 Giorni Gas agli Utenti del servizio di stoccaggio. Tale riferimento temporale risulta inoltre coerente con il funzionamento del mercato del mercato del bilanciamento, con particolare riferimento all'attivazione della sessione G-1.

Alla luce di quanto rappresentato si ritiene dunque che l'Autorità per "interventi non programmati" debba riferirsi a tutti quegli interventi che comportino una riduzione della capacità disponibile con un preavviso inferiore ai due giorni gas attualmente previsti dal Codice di Stoccaggio, al netto delle riduzioni/interruzioni conseguenti al servizio di interrompibilità o ad emergenze di servizio non riconducibili a responsabilità dell'impresa di Stoccaggio così come definite all'articolo 28.1 punto a) e b) del TISG approvato con delibera ARG/gas 204/10.

In relazione all'introduzione di uno standard individuale per la fase di iniezione ed erogazione relativo a riduzioni/interruzioni di capacità conseguenti ad interventi manutentivi non programmati, nel caso in cui l'Autorità intenda confermare quanto previsto nel Documento in merito alla sua introduzione, si ritiene condivisibile il valore superiore della forchetta proposta (2 giorni equivalenti a capacità intera) e

- propone che il calcolo delle ore equivalenti a capacità intera possa essere effettuato secondo la formula di seguito riportata.

$$G = \sum_{g=1}^N \frac{C_{ridg}}{C_{confg}} \times 24$$

Dove:

- G = n° ore equivalenti a capacità intera
- g = Giorno Gas per cui si sia verificata una riduzione/interruzione di capacità conseguente ad un intervento manutentivo non programmato
- N = numero di Giorni Gas per cui si sia verificata una riduzione/interruzione di capacità conseguente ad un intervento manutentivo non programmato
- C_{rid} = riduzione di capacità nel giorno g (in GJ/g)

- C_{conf} = capacità conferita nel giorno g (in GJ/g)

2.3 Orientamenti in materia di qualità commerciale del servizio di stoccaggio

Spunto per la consultazione

Q.10 Osservazioni circa gli orientamenti in materia di qualità commerciale del servizio di stoccaggio del gas naturale. Motivare le risposte.

Q.11 Si ritiene che, in relazione allo standard specifico sulla durata di un malfunzionamento di un applicativo informatico, debba essere introdotta una classificazione oggettiva della gravità del malfunzionamento? Se sì, in base a quali criteri potrebbe essere articolata? Si ritiene che l'importo dell'indennizzo automatico debba tenere conto della classificazione della gravità del malfunzionamento?

Q.12 Osservazioni circa gli orientamenti in materia di indagini di customer satisfaction. Motivare le risposte.

In linea generale si condivide l'orientamento dell'Autorità di semplificare gli adempimenti posti in capo all'impresa di stoccaggio e di rendere più efficace la disciplina relativa alla qualità commerciale del servizio di stoccaggio.

Si evidenzia in tale ottica come l'esiguo numero di indennizzi automatici corrisposti nel periodo 2011-2013 per i casi di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità, dimostrano l'efficienza dell'impresa di stoccaggio nel rispetto degli stessi, anche in assenza di un opportuno sistema premiante in caso di prestazioni in linea con gli standard previsti. Non si ritiene pertanto condivisibile la previsione di introdurre standard specifici in sostituzione degli attuali obblighi di servizio.

Con riferimento all'aggiornamento dell'importo dell'indennizzo automatico, la proposta dell'Autorità non si ritiene condivisibile. Infatti, vista l'esiguità del numero degli indennizzi corrisposti dall'entrata in vigore dell'attuale RQSG (zero indennizzi) relativamente al mancato rispetto dei livelli specifici, si ritiene che l'importo base attuale (150 €) sia già sufficientemente incentivante nello stimolare la massima efficienza da parte delle imprese di stoccaggio. Inoltre l'aumento del valore dell'indennizzo si ritiene ulteriormente penalizzante considerato che le proposte dell'Autorità delineate nel documento di consultazione determinano un incremento del numero delle attività sottoposte ad indennizzo. In ultimo si evidenzia come il sopracitato aumento dell'indennizzo potrebbe generare un incremento del numero di segnalazioni da parte



degli utenti a causa di comportamenti opportunistici (ad esempio legate a richieste scritte a documenti di fatturazione ovvero a semplici richieste di informazioni) generando un maggior onere gestionale per le imprese di stoccaggio.

Laddove l'Autorità intendesse aumentare il valore base dell'indennizzo a 2500€, come proposto nel documento di consultazione, si ritiene opportuna ed equa l'introduzione di un sistema incentivante per l'impresa che preveda la corresponsione di premi alla stessa laddove le performances nella fornitura del servizio prevedano tempi inferiori al livello specifico prefissato.

Con riferimento agli obblighi di servizio/standard specifici relativi a risposte motivate a richieste scritte (informazioni generali, documenti di fatturazione) in termini generali si ritiene opportuno che, ai fini della univocità della rilevazione delle tempistiche di invio e ricezione delle comunicazioni, venga precisato che i riscontri Stogit oggetto della misurazione della qualità siano inviati via PEC solo nel caso in cui l'utente abbia inoltrato la propria richiesta mediante lo stesso strumento. In alternativa si propone che l'invio dei riscontri scritti da parte di STOGIT, ai fini della verifica del rispetto dello standard, avvenga mediante lo stesso canale con cui la richiesta è stata ricevuta.

In relazione a tutte le prestazioni oggetto di rilevazione per le quali la richiesta dell'utente perviene a STOGIT tramite gli applicativi informatici messi loro a disposizione, si segnala che le risposte di STOGIT avverranno mediante l'uso dei medesimi applicativi.

Modifica del livello specifico relativo al tempo di risposta motivata a richieste scritte relative a documenti di fatturazioni

La modifica del livello specifico per la risposta motivata a richieste scritte relative a documenti di fatturazione da 10gg lavorativi a 5 gg lavorativi si ritiene condivisibile, fatte salve le precisazioni in relazione ai canali informativi utilizzati e all'aumento del valore dell'indennizzo.

Trasformazione dell'indicatore "tempo di comunicazione all'utente di accettazione delle richieste di cessione di capacità " da obbligo di tempestività commerciale a livello specifico

La trasformazione dell'indicatore "tempo di comunicazione all'utente di accettazione delle richieste di cessione di capacità " da obbligo di tempestività commerciale a livello specifico non si ritiene condivisibile per le ragioni esposte in premessa al punto 2.3.

Si segnala, inoltre, l'ambiguità esistente nella definizione di tale indicatore. La definizione riportata nella delibera ARG/gas 204/10 recita infatti che il *"tempo di comunicazione agli utenti di accettazione delle richieste di capacità misurato in giorni lavorativi è il tempo, intercorrente tra la data di comunicazione all'utente di accettazione della richiesta di cessione di capacità (di Spazio, di Capacità di Iniezione e di Capacità di Erogazione addizionale) e la data di inizio della cessione contenuta nella richiesta. La suddetta comunicazione riporta i nuovi quantitativi di Spazio, Capacità di Erogazione minima, Capacità di Iniezione e Capacità di Erogazione addizionale derivanti dall'accettazione della richiesta"*.

E' evidente che, stante la definizione, il corrispondente livello specifico dovrebbe essere caratterizzato da un valore minimo e non da un valore massimo, come riportato nell'attuale regolazione (2gg). Maggiore è tale tempo (di preavviso) e maggiori sono i vantaggi di tipo informativo per gli utenti. Nel caso in cui l'Autorità condivida tale impostazione rimane comunque da chiarire l'applicazione dell'indennizzo automatico in presenza di valori minimi dell'indicatore. L'implementazione delle previsioni di cui alla delibera ARG/gas/204/2010 prevede infatti che Stogit provveda "entro due giorni lavorativi dalla fine del mese precedente quello cui la cessione si riferisce, ad informare gli UTENTI interessati con la conferma dell'accettazione da parte della stessa STOGIT delle richieste di cessione"

Trasformazione dell'indicatore "tempo di comunicazione agli utenti della revisione delle capacità conferite a seguito di trasferimenti", da obbligo di tempestività a livello specifico

A seguito delle novità introdotte dal DM 19 febbraio 2014 e della susseguente deliberazione 85/2014/R/gas, che hanno previsto l'eliminazione dell'assegnazione prioritaria attraverso un meccanismo pro-quota dello stoccaggio di modulazione ai soggetti che servono un mercato civile, i trasferimenti/subentri di capacità in corso di anno termico a seguito di trasferimenti nella fornitura sono stati eliminati (vedi proposta di aggiornamento del Codice di Stoccaggio n.24 del 14 marzo 2014). Si propone di eliminare completamente il livello specifico relativo ai trasferimenti.

Introduzione di uno standard specifico relativo al tempo massimo di ripristino di un applicativo informatico in seguito ad un malfunzionamento

L'introduzione di uno standard specifico in sostituzione all'attuale obbligo di servizio relativo al tempo massimo di ripristino di un applicativo informatico non si ritiene condivisibile per le ragioni esposte in premessa al punto 2.3.



Nel caso in cui l'Autorità intendesse introdurre comunque tale standard specifico si precisa quanto segue.

Innanzitutto, al fine di delimitare con certezza il perimetro di responsabilità dell'impresa di stoccaggio, è necessario chiarire la definizione di "applicativo informativo". Tale definizione dovrebbe includere i soli portali informatici commerciali gestiti dall'impresa di stoccaggio (SAMPEI, Portale Capacità STOGIT, STS, sito internet).

Inoltre, in analogia con quanto disposto nell'articolo 29 della RQTG approvata con delibera 602/2013/R/gas, la durata di un malfunzionamento di un applicativo informatico deve essere misurata in ore lavorative a partire dalla prima segnalazione ricevuta relativa al disservizio, nel caso in cui il momento di inizio del disservizio non sia determinabile con certezza. In ogni caso il malfunzionamento per considerarsi tale deve essere segnalato dagli utenti ed accertato dall'impresa di stoccaggio come effettivamente dipendente dai sistemi STOGIT. A titolo esemplificativo si segnala che talvolta gli utenti evidenziano problematiche di accesso agli applicativi che, a seguito di verifiche, dipendono dai sistemi degli stessi utenti.

Si segnala inoltre che eventuali malfunzionamenti agli applicativi non hanno mai impedito agli utenti l'effettuazione delle proprie attività e che in tali casi Stogit ha reso disponibili strumenti di comunicazione alternativi (e.g. e-mail, fax). Tale modalità di gestione dei malfunzionamenti rende superflua una loro classificazione di gravità così come la necessità di corresponsione di indennizzi.

Laddove l'Autorità lo ritenesse necessario si propone che gli indennizzi automatici vengano riconosciuti ai soli utenti che abbiano segnalato in maniera scritta all'Operatore il disservizio da loro subito e che siano fatte salve le indisponibilità degli applicativi informatici dovute a manutenzioni programmate ovvero emergenze di servizio non riconducibili a responsabilità dell'impresa di Stoccaggio, così come definite all'articolo 28.1 punto a) e b) del TISG approvato con delibera ARG/gas 204/10.

La proposta di pubblicare i malfunzionamenti sul sito internet di STOGIT, provvista di dettaglio sulla durata e sul numero di utenti beneficiari di indennizzi, si ritiene condivisibile nella misura in cui i malfunzionamenti siano definiti tenendo conto delle precisazioni sopra rappresentate.

Trasformazione dello standard relativo al tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste scritte degli utenti da generale a specifico

Non si condivide la proposta dell'Autorità di trasformare il tempo medio effettivo di risposta motivata a richieste scritte da parte degli utenti diverse da quelle previste nel

presente documento di consultazione del RQSG da standard generale a specifico per le ragioni esposte in premessa al punto 2.3.

Inoltre le richieste di informazioni da parte degli utenti sulle tematiche di maggior rilievo (ad es. in tema di fatturazione) sono già sottoposte dalla RQSG a livello specifico. Le richieste non riconducibili a tali tematiche sono estremamente variegate dal punto di vista dei contenuti e della rilevanza della tematica trattata, comprendendo in larga parte anche richieste non pertinenti il servizio di stoccaggio e/o di minima rilevanza ai fini del servizio. Si evidenzia in proposito come, a prescindere da valutazioni sulla minore rilevanza delle richieste in discussione, la Società abbia in ogni caso provveduto al rispetto dello standard generale.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene pertanto che la fattispecie delle richieste generiche debba continuare ad essere monitorata con modalità meno stringenti rispetto a quella previste per le tematiche prioritarie, confermando l'attuale standard generale.

Laddove l'Autorità lo ritenesse necessario, al fine di verificare che gli ambiti rilevanti per gli Utenti siano stati correttamente e esaustivamente censiti e sottoposti ad un livello specifico di servizio, nonché di meglio circoscrivere e gestire l'eventuale incremento di richieste, ad integrazione della disciplina attuale, si propone di registrare e comunicare annualmente all'Autorità l'elenco delle richieste generiche ricevute, classificate in base all'ambito cui fanno riferimento.

Rimozione dello standard specifico relativo al tempo di preavviso agli utenti di effettuazione di interventi non precedentemente programmati

Si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità di rimuovere lo standard specifico inerente il tempo di preavviso agli utenti di effettuazione di interventi non precedentemente programmati nella misura in cui si prospetta una revisione della disciplina relativa alla continuità del servizio di stoccaggio del gas naturale. A tal fine si richiama quanto esposto al precedente punto 2.2.

Rimozione degli obblighi di servizio relativo al tempo di gestione delle richieste di accesso al servizio presentate in corso di anno termico e di comunicazione all'utente delle allocazioni mensili

Si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità di rimuovere i suddetti obblighi di servizio considerato il mutato quadro normativo-regolatorio inerente l'accesso e l'erogazione del servizio di stoccaggio.



STOGIT

Osservazioni al DCO 336/2014/R/gas